

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 23 marzo 2016

Plenaria

94ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 8,35.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

La senatrice LO MORO (*PD*) propone di invertire la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'odierna seduta, svolgendo prioritariamente l'esame della posizione del senatore Augusto Minzolini.

Non facendosi osservazioni, la Giunta prende atto.

VERIFICA DEI POTERI

La relatrice senatrice LO MORO (*PD*) riferisce che in data 8 marzo 2016 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni, per il seguito di competenza, la nota pervenuta in data 7 marzo 2016, con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha comunicato l'esecutività della sentenza di condanna n. 7436/2014 nei riguardi del senatore Augusto Minzolini – emessa dalla Corte di Appello di Roma, III sezione penale, in data 27 ottobre 2014 e definitiva dal 12 novembre 2015 – alla pena di due anni e sei mesi di reclusione con riferimento al reato di peculato, relativamente a fatti svoltisi dal luglio 2009 al novembre 2010.

Ai fini dell'esame della Giunta, si reputa utile fornire preliminarmente una sintetica illustrazione della vicenda processuale che ha investito il senatore Minzolini.

I fatti si riferiscono all'uso indebito della carta di credito aziendale di cui il senatore Minzolini aveva disponibilità quale direttore del TG1 R.A.I. e quindi quale incaricato di pubblico servizio; in particolare l'uso della carta avveniva per spese personali e comunque non pertinenti al servizio, con l'appropriazione della somma complessiva di euro 65.341,33.

Si rammenta che il Tribunale ordinario di Roma, sezione IV, con sentenza n. 3014/2013 del 14 febbraio 2013 (allegata agli atti) aveva assolto il senatore Minzolini dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Con sentenza n. 7436 del 27 ottobre 2014 la Corte d'appello di Roma, III sezione, in riforma della sentenza di primo grado, condannava il senatore Minzolini per il reato di peculato alla pena di due anni e sei mesi nonché alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la medesima durata, comminata ai sensi dell'articolo 317-bis del codice penale (che recita: «*La condanna per i reati di cui agli articoli 314, 317, 319 e 319-ter importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea*»).

In data 12 novembre 2015 la Corte di Cassazione con sentenza n. Reg. Gen. 13688/2015, depositata il 17 febbraio 2016, (acquisita d'ufficio agli atti) rigettava il ricorso proposto dal senatore Minzolini; pertanto la sentenza di secondo grado diveniva definitiva.

Occorre quindi soffermarsi ora sul perimetro normativo entro il quale la Giunta è chiamata ad esprimersi in merito alla vicenda descritta.

A tale riguardo, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (cosiddetta Legge Severino, entrata in vigore il 5 gennaio 2013), non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore «*coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale*». Nella fattispecie in esame, il reato di peculato, addebitato al senatore Minzolini (eletto nella Regione Liguria), è contemplato nel libro II, titolo II («dei delitti contro la Pubblica Amministrazione»), Capo I («dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione») del codice penale, all'articolo 314 che recita: «*Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita*».

Inoltre, l'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto legislativo, nell'ipotesi di incandidabilità sopravvenuta nel corso del mandato elettivo parlamentare, prevede espressamente che «*Qualora una causa di incandidabilità di cui all'articolo 1 sopravvenga o comunque sia accertata nel*

corso del mandato elettivo, la Camera di appartenenza delibera ai sensi dell'articolo 66 della Costituzione. A tal fine le sentenze definitive di condanna di cui all'articolo 1, emesse nei confronti di deputati o senatori in carica, sono immediatamente comunicate, a cura del pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale, alla Camera di rispettiva appartenenza».

La presente procedura è stata quindi attivata in virtù del citato articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 235 del 2012 che richiama espressamente l'articolo 66 della Costituzione, secondo il quale «*Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità*». Tale norma di rango costituzionale, sulla base del principio di autonomia degli organi costituzionali, affida dunque, alla Camera di appartenenza – in questo caso, il Senato, tramite la Giunta – l'accertamento della sussistenza delle condizioni per ritenere applicabile una causa di ineleggibilità sopravvenuta e, quindi, di decadenza dal mandato parlamentare.

Giova inoltre ricordare altre due disposizioni contenute nel decreto legislativo sopracitato: l'articolo 13, comma 1, sulla durata dell'incandidabilità, prevede che «*L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni*».

Con riferimento al rapporto tra l'incandidabilità e l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'articolo 15, comma 2, precisa che «*L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera b) e c)*, del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223».

Con specifico riferimento alla pena accessoria dell'interdizione ai pubblici uffici, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 28, comma secondo, n. 1 del codice penale, l'interdizione perpetua priva il condannato, tra gli altri, «*del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico*», mentre l'interdizione temporanea priva il condannato del godimento del predetto diritto durante il periodo dell'interdizione (articolo 28, terzo comma). La privazione del diritto di elettorato passivo – che consegue alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici – si configura come causa di ineleggibilità sopravvenuta e, dunque, come causa di decadenza dalla carica di parlamentare.

Infine, come del resto già accaduto in occasione del precedente caso riguardante Silvio Berlusconi in cui la Giunta è stata chiamata ad esaminare l'applicazione delle norme contenute nel citato decreto legislativo n. 235 del 2012, in tema di incandidabilità sopravvenuta di un senatore che ha riportato una sentenza definitiva di condanna, (si vedano la seduta del 7 agosto 2013, nonché il Doc. III, n. 1, pag. 6) sulla base di un'interpretazione garantista e costituzionalmente orientata dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, si propone che sia data comunicazione dell'avvio del procedimento relativo all'incandidabilità sopravvenuta al senatore Minzolini, con l'assegnazione di venti giorni di tempo per le eventuali osservazioni difensive, consentendo, quindi, al parlamentare interessato la garanzia di un contraddittorio procedimentale.

Si riserva, pertanto, di formulare una proposta conclusiva, da sottoporre alla Giunta, successivamente alla scadenza del predetto termine.

Interviene incidentalmente il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) per chiedere se da parte della Corte d'Appello è stato valutato, ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti, il fatto che il senatore Minzolini ha proceduto alla restituzione delle somme contestate. Più in generale, osserva che, nella concreta commisurazione della pena il giudice può decidere la sorte del parlamentare, con riferimento all'incandidabilità sopravvenuta disciplinata dalla cosiddetta legge Severino.

La relatrice, senatrice LO MORO, fa presente al senatore Caliendo che la circostanza da lui richiamata è stata valutata ed adeguatamente motivata dal giudice d'appello.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*), nell'esprimere le proprie critiche nei confronti dell'operato di certa parte della magistratura che, tramite sentenze creative, non si conforma alle determinazioni assunte dal Parlamento, invita la relatrice a riflettere sulla circostanza che – all'interno del collegio che, in secondo grado, riformando la sentenza emessa dal Tribunale di Roma, ha condannato il senatore Minzolini – era presente un magistrato che ha rivestito la carica di parlamentare in una forza politica avversaria di quella a cui appartiene lo stesso senatore Minzolini.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), in merito alla proposta da ultimo formulata dalla relatrice, chiede se al senatore Minzolini potrà essere concessa anche la facoltà di essere audito dalla Giunta.

Il PRESIDENTE precisa che, in analogia alla prassi instauratasi in sede di immunità, al senatore Minzolini sarà riconosciuta, se da lui richiesto, anche la facoltà di essere audito dalla Giunta.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta approva la proposta avanzata dalla senatrice Lo Moro, integrata con le precisazioni espresse dal Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RG NR – n. 6862/2014 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nelle sedute del 1° dicembre 2015, del 9 e del 16 marzo 2016.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede al relatore l'effettuazione di un accertamento istruttorio finalizzato a verificare, in primo luogo, se sia o meno vera la circostanza dell'utilizzo da parte dell'autorità giudiziaria di nomi di fantasia negli atti processuali per identificare Berlusconi e gli altri coindagati e, in secondo luogo, se la Procura di Milano abbia o meno espresso nella richiesta di archiviazione forti perplessità sull'utilizzabilità delle intercettazioni. Precisa che la propria istanza ha una finalità meramente istruttoria e che quindi la stessa non implica in alcun modo l'anticipazione di un giudizio sulla proposta del relatore.

L'oratore fa poi presente che di solito nelle camere di consiglio la proposta del relatore si pone a valle dell'attività istruttoria, mentre nel caso di specie l'*iter* procedurale si è articolato in modo inverso, ossia attraverso una preventiva proposta del relatore alla quale è seguita una discussione generale.

Il senatore CUCCA (*PD*) rileva che la procedura seguita nel caso di specie è corretta e ricalca il modulo che la Giunta segue in ogni occasione. Alla stregua di tale modulo la discussione generale viene svolta successivamente alla proposta del relatore ed è finalizzata proprio a valutare la proposta stessa.

L'oratore conclude il proprio intervento sottolineando l'esigenza di concludere l'*iter* in questione in tempi celeri.

Il PRESIDENTE relatore precisa che nella replica darà specificamente conto dei profili istruttori sollevati dal senatore Caliendo, sottolineando altresì che la procedura seguita nel caso di specie è conforme alla prassi costante della Giunta. Alla stregua di tale prassi, la discussione

generale viene svolta successivamente alla proposta del relatore. Quest'ultimo, una volta esaurita la discussione generale, interviene in sede di replica ed esprime le proprie valutazioni sugli elementi istruttori emersi nel corso del dibattito, confermando quindi la propria proposta conclusiva o, viceversa, modificandola se necessario.

Il senatore ALICATA (*FI-PdL XVII*) interviene per formulare una proposta di rinvio dell'esame a data successiva al 15 aprile, evidenziando che il giudice dell'udienza preliminare ha chiesto alla pubblica accusa di ricostruire e chiarire il capo d'imputazione e che, conseguentemente, può anche avvenire che lo stesso Gup emetta entro la predetta data una sentenza di non luogo a procedere, qualora ritenga incongrue le precisazioni fornite dalla Procura.

Il senatore CASSON (*PD*) manifesta la propria contrarietà rispetto alla proposta di rinvio formulata dal senatore Alicata, sottolineando che la richiesta del Gup in questione è circoscritta ad una parte limitata delle accuse contestate.

Precisa inoltre che l'oggetto sul quale la Giunta è chiamata a pronunciarsi riguarda esclusivamente l'ordinanza del Gup relativa all'utilizzo delle intercettazioni.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*) prospetta la necessità di acquisire la documentazione relativa alle circostanze processuali sottolineate dal senatore Alicata.

Il senatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) ritiene opportuno acquisire elementi di conoscenza ulteriori relativamente alle circostanze processuali prospettate dal senatore Alicata, evidenziando che riguardo al documento in titolo le questioni da chiarire sono molteplici, quali ad esempio i centinaia di tentativi di contatto operati dai terzi intercettati rispetto a Berlusconi, come pure l'utilizzo negli atti processuali di nomi fittizi relativamente agli indagati.

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver espresso il proprio parere contrario rispetto alla proposta di rinvio dell'esame a data successiva al 15 aprile – formulata dal senatore Alicata – previa verifica del numero legale, pone la stessa ai voti.

La Giunta respinge a maggioranza la proposta di rinvio del senatore Alicata.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) esprime una propria decisa critica rispetto alle modalità operative seguite dalla Giunta in questa legislatura, evidenziando che in passato l'omologa Giunta della Camera dei deputati respinse la richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni nei confronti dei deputati D'Alema e Fassino, senza farsi condizionare da profili legati alle appartenenze politiche.

In questa legislatura la Giunta opera con modalità che l'oratore non esita a definire da «plotone di esecuzione».

Il senatore MALAN rileva che è in essere una vera e propria persecuzione rispetto a Silvio Berlusconi, ricordando che è stata introdotta nell'ordinamento la cosiddetta legge «Severino», con valenza retroattiva e commisurata all'esigenza di colpire il predetto *leader* politico.

Nel caso di specie Berlusconi viene accusato per le modalità con le quali si è difeso in un altro giudizio, in cui peraltro è stato assolto.

Il senatore Malan sostiene che l'atteggiamento della Procura della Repubblica è assimilabile a quello tenuto in un lontano passato dai tribunali d'Inquisizione. In tale caso viene posta in essere una vera e propria persecuzione giudiziaria, alla stregua della quale prima si cerca una persona da colpire (nella specie Silvio Berlusconi) e solo successivamente si cercano fattispecie di reato da attribuire strumentalmente allo stesso.

Il quadro accusatorio è poi indeterminato e tale circostanza è stata rilevata anche dal giudice dell'udienza preliminare. La Procura – secondo l'oratore – si muove quindi con lo un approccio tipico dei tribunali dell'Unione sovietica, che formulavano generiche e indeterminate accuse di «attività antisovietica» al fine di colpire taluni *leader* politici.

Le intercettazioni delle quali si chiede l'autorizzazione sono state captate in violazione non solo dell'articolo 68 della Costituzione, ma anche dell'articolo 15 della stessa Carta.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) rileva che la rappresentazione della Giunta effettuata dal senatore Giovanardi, che ha usato l'espressione «plotone di esecuzione», non risponde in alcun modo al vero, atteso che la Giunta ha svolto sempre adeguatamente i propri compiti istituzionali. Rileva a tal proposito che l'unica critica che può essere mossa alla Giunta è quella di aver in taluni casi negato indebitamente l'autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni che andavano invece autorizzate.

Relativamente alla circostanza della vicenda processuale sollevata dal senatore Alicata, rileva che il Gup non contesta in alcun modo la fondatezza dell'ipotesi accusatoria, limitandosi solo a chiedere alla Procura di chiarire se gli episodi di corruzione siano plurimi o se viceversa si tratti di un episodio unitario. Tale circostanza non rileva in alcun modo rispetto alla richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni, come pure non rileva in alcun modo l'esito giudiziario successivo relativo a tale richiesta, esito per il quale nessuna valutazione la Giunta è chiamata a compiere.

Il senatore CALIENDO insiste per la propria richiesta di attività istruttoria in ordine ai due profili precedentemente citati, ossia l'utilizzo dei nomi di fantasia e le valutazioni compiute dalla Procura nell'ambito della richiesta di archiviazione rispetto all'inutilizzabilità delle intercettazioni.

Il PRESIDENTE ribadisce che nell'intervento di replica esplicherà le proprie argomentazioni in merito ai profili istruttori citati dal senatore Caliando che, peraltro, sono a conoscenza del relatore e sono stati dallo stesso valutati in fase di elaborazione della proposta conclusiva.

Preso atto dell'imminente inizio della seduta di Assemblea, il Presidente rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.